

Qualora ciò non avvenga, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori anche in assenza di preavviso.

### **Manutenzione e pulizia dei cigli e tratti tombinati**

Tutti i proprietari frontisti di cigli e tratti tombinati in prossimità dei passi carrai privati hanno l'obbligo della manutenzione e pulizia periodica attraverso l'asporto di fango, detriti, foglie, rifiuti o altro materiale, in modo da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni.

Qualora ciò non avvenga, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori di pulizia oltre che di sostituzione delle tubazioni a spese dei trasgressori.

### **Art. 17 - Taglio siepi, arbusti e rami dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico**

Fatto salvo quanto prescritto dagli artt. 16, 18 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e dalle relative norme regolamentari di cui al DPR n. 495/1992, i proprietari o conduttori di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di:

- provvedere alla regolazione di siepi, alla potatura di alberature e piante nonché ogni tipo di vegetazione, che si protendono oltre il confine di proprietà verso strade, marciapiedi, piazze, aree pubbliche aperte al transito in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale e al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
- rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, mantenere ad un'altezza massima di 1,00 (uno) metro, presso curve ed intersezioni stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni per un tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e delle intersezioni da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- potare e tagliare le alberature che si protendono al di sopra della sede stradale prima del periodo invernale in modo da evitare che in tale periodo in seguito ad abbondante calaverna o a precipitazioni nevose le fronde impediscano il transito dei mezzi spalaneve oltre che dei normali mezzi transitanti;

Qualora ciò non avvenga e salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal DPR n. 495/1992, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori.

### **Art. 18 - Manutenzione aree incolte e/o inedificate, di aree industriali dismesse e aree confinanti con il centro abitato**

I proprietari o conduttori di terreni incolti e/o inedificati, di aree industriale dismesse o aree confinanti con il centro abitato hanno l'obbligo di provvedere periodicamente:

1. allo sfalcio dell'erba e alla regolazione di arbusti ed eventuali alberature con conseguente rimozione di materiali di risulta di sfalci e ramaglie;
2. allo sgombero di qualsiasi rifiuto e tipologia di materiali depositati o abbandonati, provvedendo nel contempo alla recinzione delle aree stesse, previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi.

Tali interventi dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la costante buona pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare l'insorgere di problematiche igienico sanitarie e al fine di tutelare il decoro dei luoghi attigui.